

Ordinanza della Corte 21 giugno 2007 — Repubblica di Finlandia/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-163/06 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Atto non produttivo di effetti giuridici obbligatori — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedimento di infrazione — Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Interessi di mora — Negoziazione di un accordo di pagamento in via provvisoria — Lettere di rifiuto)

(2007/C 235/12)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 gennaio 2006 nella causa T-177/05, Repubblica di Finlandia/Commissione delle Comunità europee, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione, che sarebbe contenuta in due lettere della Commissione, con la quale quest'ultima avrebbe rifiutato di intavolare negoziati in merito al pagamento condizionale di dazi richiesti retroattivamente, pretesi dalla Commissione quali risorse proprie della Comunità (dazi afferenti importazioni di attrezzature militari)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 154 dell'1.7.2006.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 27 giugno 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik contro AOK Rheinland/Hamburg

(Causa C-300/07)

(2007/C 235/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

Convenuta: AOK Rheinland/Hamburg

Questioni pregiudiziali

1. a) Se il requisito del «finanziamento statale» previsto dall'art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva ⁽¹⁾, vada interpretato nel senso che lo Stato impone l'affiliazione ad un'assicurazione malattia, nonché l'obbligo di versare i contributi, il cui ammontare dipende dal reddito, alle rispettive casse mutue, le quali fissano il tasso di contribuzione, ma sono tra loro collegate per le ragioni esposte in dettaglio nella motivazione e l'esecuzione delle obbligazioni di ciascuna di esse è garantito;
- b) Se il requisito previsto dall'art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), seconda alternativa, della direttiva, secondo cui «la (...) gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi» vada interpretata nel senso che una sorveglianza statale relativa a negozi ancora in corso o a venire, eventualmente accompagnata da possibilità di intervento esposti nella motivazione, è sufficiente a soddisfare tale requisito;
2. Nel caso in cui la prima questione pregiudiziale, sub a) o sub b), sia risolta affermativamente, se le lett. c) e d) dell'art. 1, n. 2, della direttiva vadano interpretate nel senso che la messa a disposizione di beni prodotti ed adeguati individualmente secondo le esigenze dei rispettivi clienti ed il fatto di consigliare individualmente gli stessi clienti sull'uso di tali beni debbano essere inquadrati nell'ambito di «appalti di forniture» o di «appalti di servizi»; se a tal fine debba essere preso in considerazione solo il valore delle rispettive prestazioni;

3. Qualora la messa a disposizione di cui alla seconda questione debba essere considerata una «prestazione di servizi», se l'art. 1, n. 4, della direttiva, a differenza di un accordo quadro ai sensi dell'art. 1, n. 5 della direttiva, vada interpretato nel senso che per «concessione di servizi» si intende anche il conferimento di un appalto in cui:

- la decisione sul se e in quali casi l'appaltatore riceva singoli incarichi non viene presa dall'appaltante, bensì da terzi;
- il pagamento dell'appaltatore è effettuato dall'appaltante, in quanto solo quest'ultimo, secondo la legge, è debitore della remunerazione ed è obbligato alla prestazione di servizi nei confronti dei terzi, e
- l'appaltatore, prima di ricevere la richiesta di terzi, non è tenuto a prestare, né offrire, alcun servizio.

(¹) GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 12 luglio 2007 — Termoraggi SpA/Comune di Monza e altri

(Causa C-323/07)

(2007/C 235/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Termoraggi SpA

Convenuti: Comune di Monza e altri

Questione pregiudiziale

Se l'art. 6 della direttiva CE 92/50 (¹) del 18 giugno 1992 possa ritenersi applicabile alla questione oggetto del presente giudizio, e quale interpretazione debba darsi del medesimo articolo ai fini della verifica della compatibilità dei provvedimenti impugnati con la normativa comunitaria, nei termini indicati in motivazione.

(¹) GU L 209, p. 1-24.

Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-335/07)

(2007/C 235/15)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen, M. Patakia e S. Pardo Quintillán)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto le acque reflue per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (a. e.), è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE (¹), concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Tutti gli ambienti idrici della Finlandia vanno considerati quali aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE. Data tale situazione, è applicabile in tutto il territorio della Finlandia l'obbligo di provvedere affinché tutte le acque reflue per gli scarichi di agglomerati con oltre 10 000 a. e. siano trattate in maniera più spinta. L'azoto è un fattore rilevante nell'eutrofizzazione di parti del mare di Botnia ed è un fattore decisivo nel Saaristomeri e nel golfo di Finlandia. La parte centrale del mar Baltico è delimitata in primavera dall'azoto. L'eutrofizzazione di tali aree è incontestabile. La riduzione del carico di azoto e di fosforo aiuterebbe a prevenire l'infiorescenza primaverile e estiva di fitoplancton. Il fatto che la Finlandia non abbia provveduto ad eliminare l'azoto dalle acque reflue urbane per tutti gli scarichi di agglomerati con oltre 10 000 a. e. costituisce una violazione dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva 91/271/CEE.

(¹) GU L 135, pag. 40.